

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2230-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1967*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4491)*

d'iniziativa dei senatori GENCO, BERLINGIERI, JANNUZZI, LEPORE e MACAGGI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1968*

**Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798,
recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti ante-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Art. 2.

I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Art. 4.

Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati e che dovrà essere approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, sia nel caso di gestione diretta del servizio che nel caso di gestione delegata, stabili-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

re, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate.

Art. 5.

Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Per i superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa.

Art. 6.

I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

Art. 7.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico:

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel quale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l'eventuale concorso finanziario della Cassa.

Art. 8.

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) *identica.*

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.

Art. 8.

Per la prima attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della presente legge, la scelta dei componenti il Consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1970.

Art. 9.

Identico.